



# COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 09 del Consiglio Comunale

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E TASSA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARI) PER LA PARTE DI COMPETENZA COMUNALE.**

L'anno 2014 addì 22 del mese di maggio alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di FONDO, a seguito di comunicazione effettuata ai sensi della vigente normativa, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

		Assenti	
		Giustific.	Ingiustific.
1. Bonadiman Remo	- Sindaco		
2. Anzelini Emma	Consigliere		
3. Bertagnolli Adolfo	Consigliere		
4. Bertagnolli Roberto	Consigliere		
5. Covi Andrea	Consigliere	X	Entra al punto n. 03
6. Covi Gianluca	Consigliere	X	Entra al punto n. 03
7. Donà Lucia	Consigliere		
8. Endrighi Stefano	Consigliere		
9. Endrizzi Mario	Consigliere	X	
10. Graziadei Daniele	Consigliere		
11. Graziadei Roberto	Consigliere		
12. Pellegrini Barbara	Consigliere		
13. Piz Giovanni	Consigliere		
14. Turri Franco	Consigliere		Assente dal punto n. 05
15. Zambotti Barbara	Consigliere	X	

**REFERITO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 54 - L.R. 04/01/1993, N. 1)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 23/05/2014 all'albo pretorio ed ai sensi della L. 69/2009 all'albo telematico, ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO  
COMUNALE  
f.to dott. Luca Santini

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E TASSA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARI) PER LA PARTE DI COMPETENZA COMUNALE.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Richiamato** l'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola;

**Visto** l'art. 1, comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale stabilisce che l'istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**Preso atto** che per quanto concerne l'imposta municipale propria le norme regolamentari attualmente in vigore, approvate con deliberazioni consiliari n. 6 del 12.4.2012, n. 44 del 31.10.2012 e n. 14 del 23.4.2013, non risultano corrette rispetto alle modifiche intervenute nel frattempo al quadro normativo per cui le stesse vengono riscritte in ambito I.U.C.;

**Preso altresì atto**, per quanto riguarda la tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 668 della Legge n. 147/2013, i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP), in luogo della tassa. Nel comune di Fondo viene perciò deliberata e costituita la TARIP (tassa sui rifiuti puntuale) in luogo della TARI disciplinata dall'art. 1, commi da 641 a 667, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Considerato** che la Comunità della Val di Non è il soggetto gestore del servizio rifiuti solidi urbani del comune di Fondo, ad essa, con deliberazione del Consiglio comunale di Fondo n. 47 del 28 dicembre 2011, sono state volontariamente trasferite le competenze del pubblico servizio locale relativo al ciclo dei rifiuti, giusta convenzione sottoscritta tra le parti in data 29 giugno 2012, ai sensi dell'art. 59 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L; in conseguenza di ciò, è confermata la disciplina regolamentare approvata dalla Comunità e comunque vigente in materia di applicazione del corrispettivo relativo alla gestione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e ad essa bisogna riferirsi per ciò che concerne la disciplina della componente TARIP (tassa sui rifiuti puntuale) e al comune di Fondo compete conseguentemente la sola regolamentazione delle agevolazioni a proprio carico che vengono concesse agli utenti.

**Rilevata** quindi l'opportunità di adottare un regolamento con il quale disciplinare la componente IMU sulla base delle novità intervenute nonché la nuova componente TASI anche in conseguenza delle disposizioni contenute nella L.P. 1 del 22 aprile 2014 e marginalmente, come già precisato, la TARI con natura corrispettiva;

**Visti** i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della I.U.C. contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

**Visto** in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della I.U.C., concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

**Visto** il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

**Visto** l'art. 21 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, come riscritto dall'art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n. 1, con la quale è stata integrata la disciplina della TASI e dell'IMU

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla I.U.C. dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Dato atto** che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

**Visto** l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Dato atto** che, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati, fissato inizialmente al 31 marzo 2014, è stato prorogato al 31 maggio 2014 in sede di Protocollo di finanza locale 2014 sottoscritto in data 7 marzo 2014.

**Atteso** che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera i), del testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

**Considerato** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**Vista** la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

**Constatato** che l'articolo 66 della L.R. 22 dicembre 2004 prende atto che con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sono stati abrogati gli articoli 125 e 130 della Costituzione ed automaticamente abrogate anche a livello locale tutte le disposizioni che prevedono controlli preventivi di legittimità sugli atti dei Comuni;

**Vista** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità 2014;

**Visto** il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68 del 2.5.2014;

**Vista** la L.P. 22 aprile 2014, n. 1, legge finanziaria provinciale di assestamento 2014;

**Visto** il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che reca “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” e con il quale è stata istituita l’Imposta Municipale Propria;

**Visto** il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” che ha anticipato l’introduzione in via sperimentale dell’Imposta Municipale Propria a far data dal 1° gennaio 2012;

**Visto** il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 con il quale è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili;

**Visto** il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n. 25;

**Visto** lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 di data 9 febbraio 2001 e successive modifiche e integrazioni;

**Vista** la legge L.R. 04.01.1993 n. 1, così come modificata dalla L.R. 23.10.1998 n. 10 e successivamente modificata con la L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L,

Con voti favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti n. 01 (Bertagnolli Roberto), espressi in forma palese ed in seduta pubblica accertati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori preventivamente designati dal Consiglio comunale (Pellegrini Barbara ed Endrighi Stefano) presenti e votanti n. 11 Consiglieri,

## **D E L I B E R A**

1. di dare atto che in base a quanto disposto dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è istituita nel comune di Fondo, a far data dal 1 gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
2. che per la componente TASI, limitatamente all’anno 2014, per gli effetti della L.P. 1 del 22.4.2014, sono esentati dal pagamento dell’imposta gli occupanti degli immobili;
3. di avvalersi, per quanto concerne la TARI, delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, la quale viene regolamentata, applicata e riscossa dalla Comunità della Val di Non, soggetto affidatario del servizio di cui trattasi, prevedendone, all’art. 34 del regolamento, le condizioni di agevolazione dell’utenza con onere a carico del Comune;
4. di adottare un unico Regolamento I.U.C. che comprende al suo interno la disciplina delle componenti IMU e TASI atto a sostituire integralmente il previgente Regolamento IMU richiamato in premessa e disciplinare il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni rinviando, per quanto riguarda la TARI, alla disciplina regolamentare precedentemente approvata dalla Comunità della Val di Non, come indicato dall’art. 33 del regolamento in approvazione;
5. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, l’allegato “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C.”, costituito da **n. 41** articoli e **dall’Allegato dei Servizi Indivisibili**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

integrante e sostanziale della presente delibera;

6. di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore il primo gennaio 2014;
7. di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del DL 201/2011 che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
8. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
9. di dichiarare con separata votazione unanime, ed ai sensi dell'art. 54, comma 3, della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificata dalla L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 e dalla L.R. 22 dicembre 2004, n. 7, il presente provvedimento immediatamente esecutivo per l'urgenza di disciplinare le nuove imposte.
10. di dare evidenza che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 59 della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 e dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
  - Opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 1/93 e s.m.;
  - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;  
*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:*
  - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.

\*\*\*\*\*

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 56 DELLA L.R. 04.01.93 N. 1, COSÌ COME MODIFICATO DALLA L.R. 23.10.98, N. 10."**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA**

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04.01.93 n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Parere reso dal Responsabile del servizio tributi e personale.

Fondo, 22/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI E PERSONALE  
f.to – Daniele Abram –

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 56 della L.R. 04.01.93 n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10.

Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Fondo 22/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to – Albanese Claudio

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to – Bonadiman Remo -

IL SEGRETARIO  
f.to – dott. Santini Luca -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Fondo, li 23/05/2014



IL SEGRETARIO  
- dott. Luca Santini -

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ED AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio ed ai sensi della L. 69/2009 all'albo telematico e non sono pervenute, entro 10 giorni dall'affissione, opposizioni alla Giunta comunale, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 54,2, della L.R. 04.01.93, n. 1, così come modificato dalla L.R. 23.10.98, n. 10, il 22/05/2014.

Termine pubblicazione addì, li 02/06/2014

IL SEGRETARIO  
f.to - dott. Luca Santini -